

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Promos SpA  
Sede Legale: Viale Gramsci, 19 80122 Napoli  
Telefono: +39.081.0170111  
Fax: +39.081.01700556  
Sito Web: <http://www.bancapromos.it>  
Codice ABI: 3265.6  
Codice Fiscale: 03321720637 Partita Iva: 04368171007 - REA: 329424  
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5579  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Offerta Fuori Sede

Dati del Promotore Finanziario/Addetto (Cognome, Nome, qualifica, indirizzo, telefono, e-mail)

Estremi iscrizione Albo dei Promotori Finanziari (numero e data delibera, numero iscrizione)

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

Con la **richiesta di rilascio di garanzia bancaria**, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere **semplice** o **a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **semplice**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo.

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa;
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso;
- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa;
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo**

**SPESE**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Commissioni Periodiche | 3,2% Minimo: € 100,00 |
|------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maggiorazione in caso di pratica urgente                                                                                   | Fino ad un massimo di € 50,00                                                                                                                                                           |
| Commissione aggiuntiva per la mancata restituzione del testo fideiussorio                                                  | 0,20% su base trimestrale da percepirsi sugli impegni di firma scaduti ed oltre tre mesi e il cui documento non sia stato restituito                                                    |
| Commissione a fronte del rimborso dilazionato delle somme corrisposte alla Banca a seguito della escussione della garanzia | Tasso di rifinanziamento principale (MRO) della Banca Centrale Europea pro-tempore vigente, maggiorato di uno spread pari a 3 p.p. annui e calcolato sull'importo sborsato dalla Banca. |
| Trasparenza Documentazione Periodica - Posta                                                                               | € 0,00                                                                                                                                                                                  |
| Trasparenza Documentazione Periodica - On Line                                                                             | € 0,00                                                                                                                                                                                  |

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

| GIORNI                                          |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Valuta                                          | In giornata                                                |
| MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI                    |                                                            |
| Periodicità applicazione commissioni periodiche | CdF Commerciale:<br>Annuale<br>CdF Finanziaria:<br>Annuale |

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca Promos Spa - Ufficio Reclami  
Viale A. Gramsci, n.19 80122 Napoli;  
e-mail [ufficio.reclami@bancapromos.it](mailto:ufficio.reclami@bancapromos.it)  
PEC [bancapromosspa@legalmail.it](mailto:bancapromosspa@legalmail.it);  
Fax 081.01700556

Il reclamo può essere consegnato anche allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Clausola di pagamento "a prima | Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga | sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito                                                                                                                                         |
| Clausola di pagamento "semplice"              | Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo |
| Spese di istruttoria                          | Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.                                                                                                                              |
| Interesse di mora                             | Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.                                                                                                                                                                                                                  |